

CIRCOLARE 10/2023

24/10/2023



RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

D.M. 29 settembre 2023 e D.M. 11 marzo 2022 n. 55

# TITOLARE EFFETTIVO: COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

A CURA DI  
**ANNA CASELLA**  
**CHIARA CERVELLIN**  
**ANNAMARIA MATTIA**  
**ALBERTO VICENDONE**

TAX LEGAL AFC ADVISORY  
VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT

[WWW.RLVT.IT](http://WWW.RLVT.IT)

## Spettabile cliente

in data 09 ottobre 2023, con la pubblicazione in G.U. del Decreto 29 settembre 2023 del Ministero dell'Industria e del Made in Italy (il "**Provvedimento**"), è diventato operativo il **Registro dei Titolari Effettivi** relativo alle imprese dotate di personalità giuridica, alle persone giuridiche private, ai trust e agli istituti giuridici affini al trust (il "**Registro**"), istituito presso apposite sezioni del registro delle imprese<sup>1</sup>.

La comunicazione dei dati e delle informazioni sui titolari effettivi ("la **Comunicazione**") deve essere trasmessa al registro delle imprese entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del Provvedimento e pertanto **entro lunedì 11 dicembre 2023**<sup>2</sup>.

Riteniamo pertanto importante sensibilizzarvi (i) sulla necessità di individuare i titolari effettivi e (ii) sulla procedura prevista in ordine alla compilazione e all'invio della comunicazione.

Vi illustriamo di seguito i caratteri salienti della normativa di riferimento e i principali adempimenti, confermando che lo Studio è a disposizione per assistervi in merito.

### Indice:

- 1) **Soggetti tenuti a comunicare i dati dei propri titolari effettivi**
- 2) **Chi è il titolare effettivo?**
- 3) **Dati e informazioni oggetto della Comunicazione**
- 4) **Modalità e termini della Comunicazione**
- 5) **Accesso ai dati e alle informazioni**
- 6) **Conclusioni**

---

<sup>1</sup> Sono istituite presso il registro delle imprese due apposite sezioni: (i) la sezione autonoma, contenente i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private e (ii) la sezione speciale, recante le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust nonché degli istituti giuridici affini.

<sup>2</sup> Il termine originario della comunicazione (9 dicembre 2023), scadendo di sabato, è stato prorogato al primo giorno lavorativo successivo (art. 3 comma 2 D.P.R. n. 558/1999).

## 1) Soggetti tenuti a comunicare i dati dei propri titolari effettivi

I soggetti obbligati a comunicare i dati dei propri titolari effettivi (i "**Soggetti Interessati**"), ai sensi dell'art. 21, comma 5, D. Lgs. n. 231/2007 (di seguito "Normativa Antiriciclaggio") e degli artt. 1 e 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022 n. 55 (il "Decreto") sono i seguenti:

- a) le imprese dotate di personalità giuridica (anche se costituite in forma consortile) tenute all'iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 C.C, ossia **società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative;**
- b) le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. n. 361/2000, ossia fondazioni e associazioni riconosciute;
- c) i trust<sup>3</sup> e gli istituti giuridici affini che per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli del trust<sup>4</sup>.

## 2) Chi è il titolare effettivo?

Ai sensi dell'art. 20 della Normativa Antiriciclaggio il titolare effettivo coincide, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

In particolare:

- a) con riguardo alle **società di capitali**, il titolare effettivo è da individuarsi sulla base dei seguenti criteri da utilizzarsi con una modalità applicativa alternativa e "a scalare":

---

<sup>3</sup> I trust tenuti all'iscrizione nella apposita sezione speciale sono i trust disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali ai sensi dell'art. 73 del DPR 22/12/1986 n. 917, in possesso di codice fiscale, stabiliti o residenti nel territorio della Repubblica e quelli non residenti nel territorio della Repubblica, per i redditi quivi prodotti.

<sup>4</sup> La definizione di istituti giuridici affini al trust è anche contenuta nell'art. 22, comma 5-bis, della Normativa Antiriciclaggio "(...) si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine".

Il Governo Italiano ha comunicato alla Commissione Europea i seguenti istituti giuridici affini al trust: mandato fiduciario e vincolo di destinazione (v. "Elenco dei trust e degli istituti giuridici affini disciplinati ai sensi del diritto degli Stati membri quali notificati alla Commissione" pubblicato in G.U. dell'Unione Europea in data 24 ottobre 2019).

Gli istituti giuridici affini al trust tenuti all'iscrizione nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese sono quelli stabiliti o residenti in Italia.

- nella **persona fisica titolare**, direttamente o indirettamente (tramite società controllate, fiduciarie o per interposta persona) di una **partecipazione superiore al 25% del capitale della società**<sup>5</sup> (c.d. criterio della proprietà);
- nella persona fisica che controlla la società in quanto:
  - dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo di diritto);
  - dispone di un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria (c.d. controllo di fatto)<sup>6</sup> oppure
  - si avvale di vincoli contrattuali che gli consentono di esercitare un'influenza dominante (c.d. controllo di natura contrattuale)<sup>7</sup>;
- in via residuale, nel/nei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.<sup>8</sup>
  - b) con riguardo alle persone giuridiche private, i titolari effettivi coincidono con i fondatori, ove in vita, con i beneficiari e con i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione;
  - c) con riguardo ai trust, i titolari effettivi coincidono con il costituente del trust, il fiduciario (c.d. trustee), il guardiano ove esistente, i beneficiari se individuati ovvero, la classe di beneficiari, nonché con qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi (art. 22 c. 5 della Normativa Antiriciclaggio);
  - d) con riguardo, infine, agli istituti giuridici affini al trust, i titolari effettivi coincidono con i fiducianti e i beneficiari, ove esistenti<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Per individuare i titolari effettivi che detengono indirettamente (e cioè tramite altra società) una partecipazione superiore al 25% del capitale della società interessata, occorre considerare tutte le persone fisiche che, a qualsiasi livello della catena societaria, detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale della società partecipata (come confermato dalle Linee Guida dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di febbraio 2021 a pag. 45, dallo Studio del Notariato n. 1.2023 B a pag. 28 e indicato nella Proposta di Regolamento Europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (2021/0239).

<sup>6</sup> Questa situazione si verifica nelle società a larga base azionaria e dove si registra un costante assenteismo dei soci nella partecipazione alle assemblee, per cui le decisioni vengono assunte con il voto determinante del socio titolare di una partecipazione di minoranza.

<sup>7</sup> Ad esempio in presenza di patti parasociali o clausole statutarie che prevedono nelle S.r.l. diritti particolari o nelle S.p.A. categorie speciali di azioni in forza delle quali determinati soci controllano la società.

<sup>8</sup> Andranno individuate, ad esempio, le seguenti figure: Amministratore unico, Presidente del C.d.A., amministratori delegati. Qualora il C.d.A. non abbia rilasciato deleghe agli amministratori, il titolare effettivo sarà individuato nel Presidente del C.d.A. e, ove nominato, nel direttore generale della società (Linee Guida CNDCEC 02.2021).

<sup>9</sup> Con riguardo agli istituti giuridici affini al trust, il D.M. 12/04/2023 (recante Approvazione delle specifiche tecniche del modello digitale "TE" per la comunicazione del titolare effettivo) fa esclusivamente riferimento ai mandati fiduciarie stipulati con società fiduciarie, prevedendo che debbano essere indicati quali titolari effettivi il costituente (fiduciante) e il beneficiario.

### 3) Dati e informazioni oggetto della Comunicazione

La Comunicazione deve contenere i dati identificativi del titolare effettivo (il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e il codice fiscale in caso di cittadino italiano o di cittadino straniero residente in Italia), la sua cittadinanza, nonché i seguenti ulteriori dati:

- a) per le imprese dotate di personalità giuridica: il criterio utilizzato per l'individuazione del titolare effettivo (criterio della proprietà, criterio del controllo o criterio residuale);
- b) per le persone giuridiche private: il codice fiscale, la denominazione, la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente;
- c) per i trust: la denominazione del trust, la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust;
- d) per gli istituti giuridici affini al trust: gli estremi del mandato fiduciario, ovvero il numero o codice assegnato al mandato dalla società fiduciaria;

In aggiunta a quanto sopra previsto, nella Comunicazione potranno essere indicate le eventuali circostanze eccezionali per le quali l'accesso ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio<sup>10</sup>.

### 4) Modalità e termini della Comunicazione

La Comunicazione contenente i dati dei titolari effettivi è effettuata esclusivamente in via telematica (art. 21, comma 1, Normativa Antiriciclaggio e art. 2 del Decreto) in esenzione da imposta di bollo.

#### 4.a) Modello TE

La Comunicazione è effettuata tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo digitale TE (approvato con Decreto 12 aprile 2023) e successivo invio al registro delle imprese territorialmente competente<sup>11</sup> mediante "Comunicazione Unica", utilizzando l'applicativo DIRE messo a disposizione dalla Camera di Commercio (o software equivalenti).

Per poter compilare e inviare la pratica occorre:

---

<sup>10</sup>Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d bis), terzo periodo, della Normativa Antiriciclaggio "l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può essere escluso, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze".

<sup>11</sup> Se il trust è residente in Italia, ma costituito all'estero, l'invio deve essere destinato alla Camera di Commercio di Roma.

- aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco (accedendo al portale [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it));
- disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

#### **4.b) Soggetti obbligati a sottoscrivere il modello TE**

Il modello TE deve essere sottoscritto digitalmente:

- a) in caso di società, dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, da un liquidatore oppure da un sindaco (in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori);
- b) in caso di persona giuridica privata, dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore;
- c) in caso di trust o di istituti giuridici affini, dal fiduciario.

**NON sono, quindi, ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello.**

La Comunicazione contenente il modello TE firmato digitalmente dall'obbligato, deve essere trasmessa al registro delle imprese da uno dei seguenti soggetti abilitati all'invio telematico: (i) l'obbligato stesso (cioè colui che ha sottoscritto digitalmente il modello) o, in alternativa, (ii) un terzo a cui sia stato conferito l'incarico per inviare la Comunicazione, tramite il proprio account Telemaco.

Dovranno inoltre essere comunicati al registro delle imprese con le stesse modalità tutte le variazioni dei dati relativi a titolari effettivi entro 30 giorni dal loro verificarsi.

#### **4.c) Termini per l'invio della Comunicazione**

La Comunicazione va effettuata:

- per i Soggetti Interessati già costituiti alla data del 9 ottobre 2023 (data di entrata in vigore del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy), entro **l'11 dicembre 2023**;
- per i Soggetti Interessati costituiti successivamente, **entro 30 giorni dalla costituzione** (per entrambi "**Prima Comunicazione**").

Inoltre, **ogni anno**, i Soggetti Interessati dovranno confermare al registro delle imprese i dati del titolare effettivo **entro 12 mesi** dalla data della Prima Comunicazione o dell'ultima comunicazione inviata ("**Comunicazione Annuale**"). Per le società la Comunicazione Annuale potrà essere effettuata **contestualmente al deposito del bilancio**.

#### **4.d) Sanzioni**

I termini previsti per l'invio della Comunicazione sono perentori. Il mancato rispetto dei termini origina, in capo a ciascuno dei soggetti obbligati all'invio della Comunicazione, l'irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 2630 c.c., **da euro 103 ad euro 1032**, che si riduce

ad 1/3 nel caso di comunicazione inviata con un ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza.

## 5) Accesso ai dati e alle informazioni

Il Decreto individua, agli articoli 5, 6 e 7, i soggetti autorizzati all'accesso dei dati contenuti nel Registro, stabilendo che essi siano le Autorità, i soggetti tenuti agli obblighi in materia di antiriciclaggio (c.d. "**Soggetti Obbligati**") ed il Pubblico.

Le Autorità avranno pieno accesso ai dati, mentre per i Soggetti Obbligati, una volta ottenuto l'accreditamento presso la Camera di Commercio per poter consultare i dati, l'accesso sarà consentito per un periodo di due anni, rinnovabile per ugual periodo.

Con riferimento all'accesso dei dati da parte del Pubblico, l'art. 7 del Decreto prevede che i dati dei titolari effettivi, ad eccezione di quelli che riguardano i trust e gli istituti giuridici affini, sono sempre consultabili su semplice richiesta e senza limitazioni, a meno che nella Comunicazione siano state indicate le particolari ragioni per escludere l'accesso alle informazioni. In quest'ultimo caso, la Camera di Commercio dovrà comunicare al richiedente l'assenso o il diniego motivato alla richiesta.

Infine, per i dati dei titolari effettivi dei trust e istituti giuridici affini, al fine di tutelare maggiormente la riservatezza dei soggetti interessati, l'accesso ai dati è consentito solo sulla base di una richiesta motivata di accesso (ad esempio quando la conoscenza del titolare effettivo sia necessaria per difendere un interesse del richiedente corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata).

## 6) Conclusioni

Lo Studio resta a disposizione per attività di assistenza nella individuazione dei Titolari Effettivi e per predisporre e trasmettere la Comunicazione al registro delle imprese.

## CONTATTI



**ANNA CASELLA**

[ANNA.CASELLA@RLVT.IT](mailto:ANNA.CASELLA@RLVT.IT)



**CHIARA CERVELLIN**

[CHIARA.CERVELLIN@RLVT.IT](mailto:CHIARA.CERVELLIN@RLVT.IT)



**ANNAMARIA MATTIA**

[ANNAMARIA.MATTIA@RLVT.IT](mailto:ANNAMARIA.MATTIA@RLVT.IT)



**ALBERTO VICENDONE**

[ALBERTO.VICENDONE@RLVT.IT](mailto:ALBERTO.VICENDONE@RLVT.IT)





RELEVANT  
BUSINESS MATTERS

**RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - [INFO@RLVT.IT](mailto:INFO@RLVT.IT)